

REGOLAMENTO (UE) N. 1318/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea ⁽³⁾, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune disposizioni di detto regolamento. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze di esecuzione devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato»).

(2) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti

conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla modifica dell'allegato I relativamente alle circoscrizioni della rete d'informazione contabile agricola (RICA) per Stato membro, alla formulazione delle norme per la fissazione della soglia relativa alla dimensione economica delle aziende contabili nonché delle norme per stabilire il piano di selezione delle aziende contabili, alla fissazione del periodo di riferimento per la produzione standard, alla definizione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali, alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e all'adozione di norme generali relative ai dati contabili da includere nella scheda aziendale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1217/2009 ed evitare discriminazioni fra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla fissazione della soglia relativa alla dimensione economica delle aziende contabili, alla fissazione del numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA, alla fissazione e all'aggiornamento dei metodi e dei modelli per la notifica del piano di selezione alla Commissione, all'elaborazione di procedure e metodi di calcolo applicabili alla tipologia unionale nonché norme dettagliate sulle attività dei comitati nazionali per la rete d'informazione e gli organi di collegamento degli Stati membri e all'elaborazione del modello della scheda aziendale, nonché di norme dettagliate concernenti la retribuzione forfetaria relativa alla RICA. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 149.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013.

⁽³⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

